



*Il Ministro*  
*del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'articolo 1, comma 183 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 12.11.2013 relativo alla società **MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A.** per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa e la relativa istanza del 17.02.2014, per il periodo dal 04.11.2013 al 31.12.2013, il cui decreto è in corso di emissione;

VISTI gli accordi intervenuti in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 04.02.2014 e 19.03.2014 relativi alla società **MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A.** per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentate dall'azienda **MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A.**;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

**DECRETA**

**ART.1**

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è autorizzata, per il periodo dal 01.01.2014 al 31.03.2014, la concessione del trattamento straordinario di



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 04.02.2014, in favore di un numero massimo di 6 unità lavorative, della società **MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A.**, dipendenti presso le sedi di:

- Cagliari: n. 1 lavoratore con un contratto *part time* del 21,9%;
- Nuoro: n. 3 lavoratori, di cui 2 con un contratto *part time* medio del 12,5%;
- Ogliastra: n. 1 lavoratore con un contratto *part time* del 25%;
- Sassari: n. 1 lavoratore sospeso a zero ore dal 01.01.2014 al 14.02.2014.

I lavoratori saranno sospesi a zero ore e non sarà applicato il criterio della rotazione, stante la cessazione di contratti di appalto.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il trattamento di sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 12.662,71 (dodicimilaseicentossessantadue/71).

**ART. 2**

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è autorizzata, per il periodo dal 01.04.2014 al 30.06.2014, la concessione del trattamento straordinario di



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 19.03.2014, in favore di un numero massimo di 25 unità lavorative, della società **MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A.**, dipendenti presso le sedi di:

- Bologna: n. 5 lavoratori, di cui n. 3 con un contratto *part time* medio del 63,33%;
- Forlì - Cesena: n. 4 lavoratori con un contratto *part time* medio del 46,3%;
- Modena: n. 2 lavoratori, di cui n. 1 con un contratto *part time* del 75%;
- Piacenza: n. 3 lavoratori con un contratto *part time* medio del 45%;
- Cagliari: n. 3 lavoratori, di cui n.1 con un contratto *part time* del 21,9%;
- Nuoro: n. 4 lavoratori, di cui 3 con un contratto *part time* medio del 26,66%;
- Ogliastra: n. 1 lavoratore con un contratto *part time* del 25%;
- Sassari: n. 1 lavoratore;
- Carbonia – Iglesias: n. 2 lavoratori con un contratto *part time* medio del 21,9%.

I lavoratori saranno sospesi a zero ore e non sarà applicato il criterio della rotazione, stante la cessazione dei contratti di appalto.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il trattamento di sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 83.578,15 (ottantatremilacinquecentosettantotto/15).

Codice Fiscale: 02402671206

Matricola INPS: 1314412785

Pagamento diretto: NO

**ART. 3**

L'onere complessivo, pari ad euro 96.240,86 (novantaseimiladuecentoquaranta/86), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

**ART. 4**

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
[www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

Roma, 11/11/2014

F.to Il Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali  
Giuliano Poletti

F.to Ministro dell'Economia  
e delle Finanze  
Pier Carlo Padoan